



Estratto del verbale della seduta del 13 novembre 2024

**DELIBERAZIONE N. 193**

Oggetto:

Impugnazione presso la Corte di Appello di Trento della sentenza n. 166/2024 del 15 ottobre 2024 pronunciata dal Tribunale di Trento in funzione di Giudice del lavoro nell'ambito del procedimento R.G. n. 161/2023. Affidamento dell'incarico di patrocinio legale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento.

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Giulia Zanotelli	Vice Presidente sostituta del Presidente	presente
Franz Thomas Locher	Vice Presidente	presente
Carlo Daldoss	Assessore	presente
Angelo Gennaccaro	Assessore	presente
Luca Guglielmi	Assessore	presente
Gabriele Morandell	Segretaria generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher

Segreteria generale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la sentenza di primo grado n. 166/2024 del 15 ottobre 2024 con la quale il Tribunale di Trento – sezione lavoro, nell'ambito del procedimento R.G. n. 161/2023, ha accertato a favore di un dipendente regionale, il diritto di percepire un risarcimento del danno con conseguente condanna della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol alla corresponsione delle relative somme;

Sentita l'Avvocatura distrettuale dello Stato, a cui era stata affidata la rappresentanza legale dell'Ente in sede di primo grado nella vertenza R.G. n. 161/2023, la quale, nell'ambito della strategia processuale, ha indicato alla Regione, in presenza di presupposti giuridici e di fatto, di presentare ricorso in appello avverso la citata sentenza nelle sedi competenti;

Considerato che con la nota di data 17 ottobre 2024, prot. 27799, l'Avvocatura nel trasmettere la richiamata sentenza sfavorevole, si è dichiarata disponibile ad assumere la difesa legale della Regione per un'eventuale impugnazione;

Ritenuto opportuno che, in presenza di valide argomentazioni giuridiche, la Regione presenti ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 166/2024 del 15 ottobre 2024 presso la competente Corte d'Appello di Trento;

Preso atto che, al fine di opporsi alla richiamata decisione, è necessario affidare la rappresentanza e la difesa dell'Ente all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, con sede in Largo Porta Nuova, n. 9, ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 1. febbraio 1973, n. 49 e ss.mm. recante "*Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali*", come modificato dal Decreto Legislativo 14 aprile 2004, n. 116, e dal Decreto Legislativo 15 maggio 2023, n. 64, ai sensi del quale la Regione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

Dato atto che il fondo spese, costituito presso l'Avvocatura distrettuale, ha sufficiente disponibilità e pertanto non è necessario provvedere al relativo incremento;

Vista la propria deliberazione n. 91 di data 26 maggio 2021, avente ad oggetto "Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici";

Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" e succ. mod.;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di impugnare presso la Corte di Appello di Trento la sentenza di primo grado del Tribunale di Trento, in funzione di Giudice del lavoro, n. 166/2024 del 15 ottobre 2024, nell'ambito del procedimento R.G. n. 161/2023, per quanto indicato nelle premesse;
2. di affidare la rappresentanza e la difesa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel procedimento di cui al punto che precede, all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, con sede in Largo Porta Nuova, n. 9;
3. di incaricare la Dirigente preposta alla Segreteria generale ad attuare tutti gli adempimenti ulteriori e conseguenti alla presente deliberazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità contabile, poiché non comporta l'assunzione di impegni di spesa, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 34 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e ss.mm.;
5. di dare infine atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e ss.mm., contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, nel termine di 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante "Codice del processo amministrativo";
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher  
firmato digitalmente

LA SEGRETARIA GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Gabriele Morandell  
firmato digitalmente

*Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).*